

Deliberazione 814

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 2 7 MAR. 2019

OGGETTO: Presa d'atto convenzione tra la Libera Università Maria SS. Assunta

"LUSMA" di Roma e l'Azienda Ospedaliera Brotzu per Tirocini di Formazione

ed Orientamento.

2 8 MAR, 2019 Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da per 15 giorni

consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Graziella Pintus

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Balata

Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni

proposta del Servizio SC Comunicazione e Relazioni Esterne

PREMESSO

che con delibera n. 581 del 06.03.2019 questa Amministrazione ha approvato la

bozza della convenzione di cui all'oggetto.

VISTA

SU

la convenzione che si allega al presente atto, per farne parte integrante e

sostanziale (All. n. 1)

CON

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- Di prendere atto convenzione tra la Libera Università Maria SS. Assunta "LUSMA" di Roma e l'Azienda Ospedaliera Brotzu per Tirocini di Formazione ed Orientamento.
- Di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Formazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Malale

IL DIRETTORE SANITARIO **Dott. Vinicio Atzeni**

Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Graziella Pintus

i

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n.142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento e vista la vigente normativa regionale in materia)

TRA

la LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS. ASSUNTA (LUMSA) con sede in Roma, Via della Traspontina 21, CAP 00193, codice fiscale 02635620582 d'ora in poi denominata «soggetto promotore», rappresentata dal Rettore nella persona del prof. Francesco Bonini, nato a Reggio Emilia, l'11 giugno 1957

E

l'AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU con sede legale in Cagliari, Piazzale A. Ricchi n. 1 CAP 09134, partita iva 02281090924 d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentata dal Legale Rappresentante Dott.ssa Graziella Pintus, nata a Cagliari il 01 Febbraio 1956,

PREMESSO

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e successive modifiche.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Attivazione del tirocinio

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore.

Art. 2 Natura del tirocinio

- 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
- 2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
- 3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento (allegato) contenente:
- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore indicato dal soggetto promotore e del tutore indicato dal soggetto ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
- 4. E' consentita l'interruzione anticipata del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante e comunque con il consenso del tutore universitario.

Art. 3 Obblighi del tirocinante

- 1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- fornire relazioni periodiche al soggetto promotore sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare al soggetto ospitante;
- comunicare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto ospitante.

Art. 4 Obblighi del Soggetto promotore

- 1. Il soggetto promotore, in accordo con il soggetto ospitante, redige il Progetto Formativo di cui all'art. 2.
- 2. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso L'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
- 3. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede del soggetto ospitante.
- 4. Il soggetto promotore può, su richiesta del soggetto ospitante, mettere a disposizione la biblioteca e il materiale didattico per l'aggiornamento dei tutori e dei responsabili aziendali e può consentirne la partecipazione a seminari integrativi dei corsi.

Art. 5 Obblighi del Soggetto ospitante

- 1. Il soggetto ospitante individua il responsabile dei tirocini il quale cura l'inserimento del tirocinante nella struttura operativa presso la quale si svolge il tirocinio.
- 2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
- 3. Il soggetto ospitante comunica tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale interruzione anticipata del tirocinio.
- 4. Il soggetto ospitante redige la relazione finale sulla qualità della prestazione del tirocinante.

Art. 6 Trattamento dei dati

- 1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.
- 2. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
- 3. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore ed il soggetto ospitante.
- 4. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Europeo n.679/2016 e al Decreto legislativo 101/2018.

Art. 7 Durata

1. La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione con esclusione del tacito rinnovo.

	~~			
Δ11 11	1 ""	1		2
All	// "Pa	a. N. ク	di Fa	

Art. 8 Foro competente

1. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile altrimenti, è competente il Foro di Roma.

Art. 9 Spese di registrazione

- 1. La presente è soggetta all'imposta di bollo e a registrazione **in caso d'uso** (art.24 della Tariffa Parte II del D.P.R. 642/72, articolo. 5, punti 1, del D.P.R. 26/4/86 n. 131 e articolo 4 della Tariffa Parte II annessa al medesimo Decreto).
- 2. Le spese di bollatura e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Roma,
Il Soggetto promotore:
Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) Il Rettore
(prof. Francesco Bonini)
(firma)
Il Soggetto ospitante:
Azienda Ospedaliera G. Brotzu Cagliari Il Direttore (Dott.ssa Graziella Pintus)
(firma)

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

(Rif. Convenzione stipulata in data.....)

Nominativo del tirocinante: Luogo e data di nascita: Residenza: Codice Fiscale: Matricola n. Attuale condizione: Studente universitario Neolaureato/neodiplomato Frequentante corso post - laurea (barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap) Soggetto ospitante: Sede del tirocinio: Tempi di accesso ai locali aziendali: Periodo di tirocinio: Tutor universitario: Tutor soggetto ospitante: Polizze assicurative: (a carico dell'università) Infortuni sul lavoro: Responsabilità Civile: Obiettivi e modalità del tirocinio:

Obblighi del tirocinante:

Facilitazioni previste:

 seguire le indicazioni dei tutori relativamente allo svolgimento del progetto, alla sua impostazione metodologica ed alla sua implementazione operativa e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;

............

- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- fornire relazioni periodiche al soggetto promotore sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare al soggetto ospitante;
- comunicare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto ospitante.

Roma,
Firma per il soggetto promotore
Firma per il soggetto ospitante
Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante